

BLOCK NOTES



**SUPPLEMENTO INFORMATIVO DI FABI UNIFORM
PER GLI ISCRITTI FABI UNICREDIT**

7

Il divieto di fumo

Indice

01. Premessa	Pag. 2
02. Il quadro normativo	Pag. 3
03. Ambito di applicazione della norma	Pag. 4
04. Responsabilità di chi gestisce i locali	Pag. 4
05. Accertamento delle infrazioni	Pag. 5
06. Il divieto di fumo nel Gruppo UniCredit	Pag. 6
07. Cosa fare se non viene rispettato il divieto di fumo	Pag. 7

01. Premessa

Una costante che si ritrova un po' in tutti i paesi del mondo è rappresentata dal conflitto tra la pretesa del fumatore ad esprimere, diciamo così, la "propria personalità" e quella del non fumatore a non voler respirare il fumo degli altri e quindi a vivere in un ambiente salubre.

Cos'è più importante?

E' prevalente il diritto alla libertà di scelta del fumatore oppure il diritto alla salute del non fumatore garantito dalla Costituzione?

La giurisprudenza ha cercato più volte, nel corso degli anni, di proporre soluzioni alla diatriba. La Corte Costituzionale già nel 1991 e nel 1996 si è espressa secondo il principio di subordinazione in virtù del quale la libertà di fumare deve sottostare al rispetto della salute dei terzi e che solo il diritto alla salute è un diritto costituzionale tutelabile, mentre non lo si può dire del diritto di fumare, che è solo "libero comportamento" (Corte Costituzionale sentenza 399/96).

Il tema del divieto di fumo è sempre più d'attualità.

Il Parlamento Italiano era arrivato persino a prevedere, con il parere favorevole di Codacons ed Aci il divieto di fumo in auto. Avrebbe potuto diventare caro fumare mentre si era alla guida della propria auto. La commissione Lavori pubblici del Senato partendo da uno studio della Società italiana di tabaccologia voleva inserire nel Codice della Strada multe salatissime, fino a 250 euro e 5 punti decurtati se pizzicati con la "bionda" in auto. Inoltre la multa avrebbe dovuto raddoppiare se in macchina ci fosse anche un bambino.

Ma non se ne fece nulla.

Ma è un sintomo dei tempi che cambiano e del diverso approccio al fumo, "attivo" o "passivo" che sia.



02. Il quadro normativo

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dai provvedimenti di seguito cronologicamente elencati:

- a. legge n. 584 dell'11 novembre 1975 (in Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1975, n. 322)
- b. direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 (in Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1996, n. 11);
- c. art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 2001 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301);
- d. art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15);
- e. accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;
- f. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300);
- g. art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266.

La normativa sopra richiamata - e, in particolare, l'art. 51 della legge n. 3/2003 - persegue il fine primario della «**tutela della salute dei non fumatori**», con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata esclusione delle eccezioni espressamente previste.

Il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura e prevenibile in Italia e rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale; ecco perché la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce obiettivo prioritario della politica sanitaria del nostro Paese e dell'U.E.

La nuova normativa si inserisce in questa visione strategica e per questo si rende necessario garantire il rispetto delle norme di divieto e il sanzionamento delle relative infrazioni.

Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto «utenti» dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa.

E' infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo.

In forza di detto generalizzato divieto, la realizzazione di aree per fumatori non rappresenta affatto un obbligo, ma una facoltà, riservata ai pubblici esercizi e ai luoghi di lavoro che qualora ritengano opportuno attrezzare locali riservati ai fumatori devono adeguarli ai requisiti tecnici dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003.



03. Ambito di applicazione della norma

Per ciò che concerne l'ambito oggettivo di applicazione della norma, essa applica il divieto di fumo a tutti i locali chiusi pubblici e privati aperti ad utenti o al pubblico.

Per quelli pubblici, poi, il comma 10 dell'art. 51 della legge n. 3/2003 mantiene immutate le attuali disposizioni in materia, restando così confermato il divieto totale di fumo in scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione, autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, autofilotraviarie e portuali-marittime, biblioteche, musei, pinacoteche.

Le nuove prescrizioni del citato **art. 51** «tutela della salute dei non fumatori» della **legge n. 3 del 16 gennaio 2003**, sono inoltre applicabili e vincolanti per la generalità dei «locali chiusi» privati aperti ad utenti o al pubblico, di cui al comma 1 del medesimo articolo, ivi compresi, oltre a bar e ristoranti, circoli privati e tutti i locali di intrattenimento, come le discoteche, e quelli ad essi assimilati, come le palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale video games, le sale Bingo, i cinema multisala, i teatri, salva solo la facoltà di attrezzare a norma aree riservate a fumatori. Resta fermo che, considerata la libera accessibilità a tutti i locali di fumatori e non fumatori, la possibilità di fumare non può essere consentita se non in spazi di inferiore dimensione attrezzati all'interno dei locali, proprio per la definizione «riservati ai fumatori» utilizzata al comma 1b dell'art. 51 della legge n. 3/2003.



04. Responsabilità di chi gestisce i locali

Per quanto concerne specificamente le responsabilità che gravano sui gestori degli esercizi pubblici, l'art. 7 della legge n. 584/1975, come espressamente disposto dal comma 5 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, è stato sostituito dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 che prevede un inasprimento delle sanzioni amministrative per i trasgressori al divieto di fumo e per coloro cui spetta, in base all'art. 2 della legge n. 584/1975, di curare l'osservanza del divieto, qualora non ottemperino al loro compito.

A tale riguardo e per comprendere esattamente la portata della norma, deve essere richiamato l'art. 4, lett. c), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, il quale prevede testualmente:

«Per i locali condotti da **soggetti privati**, il responsabile della struttura, ovvero dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto e curerà che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Al riguardo si precisa che sui soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati ricadono gli obblighi di:

- 1) richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
- 2) segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione.

Sarà loro cura anche esporre cartelli, come indicato nell'accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 dicembre 2004.

In presenza di violazioni a detta disposizione si applicano le misure sanzionatorie previste dall'art. 7, secondo comma, della legge 11 novembre 1975, n. 584, recante «Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico» con particolare riferimento all'art. 2 della medesima legge.

L'art. 2 della legge n. 584 dell'11 novembre 1975 inquadrato nel contesto organico della disciplina all'esame, porta ad escludere limitazioni agli **obblighi dei gestori, i quali pertanto non sono tenuti soltanto alla materiale apposizione del cartello di divieto di fumo ma anche ad attuare interventi attivi di dissuasione nei confronti dei trasgressori** osservando così gli adempimenti previsti dal richiamato art. 4, lettera c), della direttiva 14 dicembre 1995.

Infatti, il tenore letterale del sopra citato art. 2, che recita testualmente «... **curano l'osservanza del divieto**...», risulterebbe assolutamente privo di concreto significato pratico ove inteso nel senso di limitare gli obblighi dei gestori alla mera esposizione del cartello, poiché ciò non giustificerebbe in alcun modo la applicazione delle misure sanzionatorie, comprese tra un minimo di 200 e un massimo di 2000 euro, previste dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001.

Inoltre, considerato che il comma 9 dell'art. 51 della legge n. 3/2003 ha fra l'altro mantenuto in vigore anche l'art. 5 della citata legge n. 584/1975, qualora non siano osservati gli obblighi che ricadono sui gestori, il questore può sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di esercizio del locale.

Occorre ricordare inoltre che la giurisprudenza ritiene valido il principio che si debbono applicare le misure sanzionatorie vigenti al momento dell'accertamento della violazione e che quindi non vige il principio di aggiornamento dei cartelli di divieto.

05. Accertamento delle infrazioni

Con l'accordo definito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2004 è stata data attuazione al comma 7 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, ridefinendo in particolare le procedure per l'accertamento delle infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali.

L'approvazione di tale accordo ha completato il quadro organico della disciplina di settore relativa al divieto di fumo.

Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare i soggetti incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni, come pure il personale dei corpi di polizia amministrativa locale, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, **su richiesta dei responsabili o di chiunque intenda far accertare infrazioni** al divieto:

- * vigilano sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
- * accertano le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;
- * redigono in triplice copia il verbale di contestazione, che deve dare atto dell'avvenuto richiamo da parte del responsabile della struttura o suo delegato e contenere - oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta
- * l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;
- * notificano il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, ne assicurano la notifica a mezzo posta (entro novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.

Le indicazioni finora espresse, ovviamente, **non pregiudicano la possibilità degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria**, normalmente impegnati in altri compiti istituzionali di maggior rilievo, di svolgere tali attività di accertamento e di contestazione delle infrazioni di propria iniziativa ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati, come previsto dall'art. 13, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nei locali privati, infine, i soggetti cui spetta vigilare sul rispetto del divieto si **identificano nei conduttori dei locali stessi o nei collaboratori da essi formalmente delegati** che, in base a quanto chiarito al punto 4 della presente circolare, richiamano i trasgressori all'osservanza del divieto e provvedono a segnalare immediatamente le infrazioni ad uno dei soggetti pubblici incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle violazioni in precedenza indicati.

Fermi i chiarimenti e le indicazioni di cui sopra, corre l'obbligo di ribadire anche in questa sede che ogni eventuale, ulteriore dubbio che dovesse emergere dalla normativa sul divieto di fumare a tutela della salute dei non fumatori dovrà essere valutato alla luce del fondamentale principio cui è informata tale disciplina, in base al quale «**è proibito fumare in tutti i locali chiusi, ad eccezione delle abitazioni private e dei locali riservati ai fumatori se esistenti e purché dotati delle caratteristiche previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003**».

Per quanto riguarda le guardie giurate, l'attività di vigilanza, accertamento e contestazione dell'infrazione al divieto di fumo deve essere prevista dal contratto di lavoro stipulato.

06. Il divieto di fumo nel Gruppo UniCredit

Il D.Lgs. 81/2008 (Testo unico della sicurezza sul lavoro) ha radicalmente modificato la legislazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, abrogando e sostituendo la normativa previgente (D.Lgs. 626/94). A seguito di tale innovazione, nel 2009 è stato predisposto e reso disponibile sul Portale, il corso obbligatorio "Salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008) codice SAL002, in sostituzione del precedente "Salute e sicurezza in Banca" SAL001, relativo al D.Lgs. 626/94.

ABI Associazione Bancaria Italiana

RISCHI, MISURE DI SICUREZZA E COMPORTAMENTI

ABI FORMAZIONE

LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

Informazione e formazione

Nel Gruppo Unicredit vige il divieto di fumare in tutti i locali chiusi seppur provvisti di finestre e ventilazione artificiale, comprese le parti comuni e di servizio.

Pertanto le strutture UniCredit Group si devono considerare "No smoking building".

IL PREPOSTO DEVE vigilare sull'osservanza del divieto da parte dei colleghi e dei terzi presenti nei locali.



INTRODUZIONE << ARGOMENTO ARGOMENTO >>

10/10

Lascia un po' d'amaro in bocca la presenza in detto corso della slide (più a lato riportata) sulla normativa anti fumo. In alcune aziende del Gruppo il "no smoking building" è solo uno slogan. Come tutte le norme, l'applicazione dipende dal buon senso e dall'intelligenza dei singoli. Ciò non toglie che sull'argomento, l'Azienda, sia piuttosto latitante.

Come spesso accade nel nostro Gruppo, l'immagine che viene data agli stakeholder è differente da ciò che si riscontra nella realtà, e di tutto ciò i colleghi ne sono vittime più o meno inconsapevoli.

Qualche mese or sono sul Corriere on line è stata pubblicata un'inchiesta sul "divieto di fumo" a poco più di cinque anni dall'introduzione della "legge Sirchia", che ha proibito, o almeno regolamentato

il fumo nei locali pubblici.

Nell'articolo in oggetto, datato 12 Gennaio 2010 a firma Elvira Serra, si parla anche del nostro Gruppo: "Vietatissimo da UniCredit, dove anzi sono stati tolti pure i posacenere, casomai qualcuno non avesse capito bene".

E' vero che in UniCredit il fumo è vietatissimo, bisognerebbe però precisare che è un divieto che non vale per tutte le Società del Gruppo ed in fondo è forse più di facciata che di contenuto. Ci sono stabili in cui si fuma ovunque, anche in ascensore. Inutili le segnalazioni.

Anche le aree adibite ai fumatori non sono a norma. Le aree preposte non impediscono al fumo di estendersi a uffici, corridoi e trombe delle scale.

Addirittura, chi vuole utilizzare le scale deve attraversare le aree adibite ai fumatori!

Non possiamo tollerare certi gesti e comportamenti.

Se non ci si indigna e non si protesta, questi atti - che altro non sono che gesti d'inciviltà, d'egoismo e di maleducazione - finiranno solo con il moltiplicarsi.



07. Cosa fare se non viene rispettato il divieto di fumo

I colleghi che constatassero la violazione della normativa possono:

1- Rivolgersi all'addetto alla vigilanza (il cui nome deve essere indicato sul cartello di divieto) e chiedere il suo intervento.

2 - In caso di mancato intervento o assenza della persona di riferimento si può chiedere l'intervento della polizia amministrativa locale (es. Vigili urbani) o di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria (es. polizia, carabinieri, guardia di finanza, funzionario dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL) o delle guardie giurate della struttura adibite all'incarico.

3 - In caso di mancato intervento dell'addetto alla vigilanza e se nell'Azienda è presente un RLS, il collega può sollecitare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza chiedendo il suo intervento.



Ricordiamo che in caso di inosservanza del divieto di fumare:

- a) si può **denunciare l'azienda** che illegittimamente e consapevolmente lascia inquinare dal fumo dalle sigarette i suoi uffici;
- b) è possibile **denunciare il soggetto cui spetta vigilare** sull'osservanza del divieto di fumo (nei locali in cui è vietato fumare, di regola, sono collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, con la scritta "VIETATO FUMARE" e l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e accertare le infrazioni).

Basta rivolgersi all'Ispettorato del lavoro.

In alternativa il lavoratore può scegliere di

- segnalare la violazione all' Ufficio "Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro" dell'ASL competente per territorio.

- inoltrare il modulo che di seguito riportiamo (fonte Telefono Blu).



Denuncia per fumo passivo

Attenzione: le richieste vanno indirizzate a tutti i soggetti interessati (in caso di organizzazioni complesse alle Direzioni o uffici relazioni con la clientela) inviando ad ognuno una copia della stessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Spett.le

Al direttore del personale dell'ufficio

.....

E p.c. Comando Carabinieri per la Sanità

Via CAP Città.....

E p.c. Comando Gruppo A.S. (Milano, Roma, Napoli)

Via CAP Città.....

Oggetto: segnalazione violazione normativa "contro il fumo passivo".

Io sottoscritto/a

Cognome		Nome	
Nato/a il		Codice fiscale	
a	Prov.	C.A.P	
Stato			

Residente in

Città	Prov.	C.A.P	
Stato			
Via/Piazza		Nr.	
Email	Numero Telefonico		

con la presente, segnala la seguente violazione della normativa vigente in materia di "fumo passivo":

il/la sottoscritto/a lavora presso l'ufficio(es. Ministero, Regione, Comune, Provincia, ecc.)
sito in

Presso gli uffici suddetti non viene rispettata la normativa vigente in materia di fumo passivo e in particolare:

- nei locali non è affisso il cartello con l'indicazione "Vietato fumare" (per locali pubblici o aperti al pubblico);
- nei locali si fuma ignorando il divieto (per locali pubblici o aperti al pubblico ovvero negli uffici privati dove lo stesso sia approntato per scelta della direzione a favore della tutela di tutti i lavoratori);
- nei locali non è approntato un sistema di aerazione adeguato a difesa dei dipendenti non fumatori (per locali pubblici, aperti al pubblico e privati);
- dell'accaduto ho informato immediatamente il responsabile dell'ufficio, il quale tuttavia non è intervenuto per far rispettare il divieto, richiamando i trasgressori all'osservanza del divieto (per i locali pubblici, aperti al pubblico e privati).

Ai sensi di quanto disposto:

- " dalla legge 11 novembre 1975 n.584;
- " dal D.P.C.M. 14 dicembre 1995;
- " dagli artt. 32 e 41 Cost.;
- " dall'art. 2087 c.c.;
- " dagli artt. 1, 4 e 31 del D.Lgs. n.626/94.

Ricordando quanto ribadito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n.399 dell'11 dicembre 1996 n. 399, con la presente

SI DIFFIDA

L'intestato ufficio ad approntare una completa tutela della salute dei lavoratori dell'ufficio indicato nel rispetto della normativa evocata. In mancanza mi riservo di tutelare i miei diritti nelle sedi opportune decorso inutilmente il termine di 30 gg. dal ricevimento della presente.

La richiesta viene inoltrata anche ai sensi dell'art. 328 C.p. (da scrivere solo nel caso in cui si tratti di ufficio pubblico).

Luogo e data		Firma	
---------------------	--	--------------	--